

## **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ CHE IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08) PONE A CARICO DEL COMMITTENTE DELLE OPERE EDILI PRIVATE**

È definito **cantiere temporaneo o mobile** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D.Lgs.81/08.

### **ALLEGATO X del D.Lgs.81/08**

#### **ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In presenza di un **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato "cantiere", trova applicazione il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 che attribuisce precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo a carico del **Committente** dell'opera.

*Il Legislatore ha responsabilizzato il committente in quanto "motore economico" dell'opera e, quindi, colui che per primo ha il compito di effettuare talune valutazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. E' il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda con il suo progettista i capitolati d'appalto, entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative (es: presenza ed entità dei ponteggi, utilizzo delle piattaforme di lavoro aereo, ecc) e, non per ultimo, affida i lavori anche sulla base di una scelta economica. Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno definito il Committente "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri"*

È definito **Committente** il soggetto o i soggetti per conto del quale o dei quali l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

*Normalmente, in pratica, il/i Committente/i è/sono:*

*- La/le persona/e fisica/he proprietario/e delle singoli unità immobiliari che vengono costruite o su cui si svolgono dei lavori edili o di ingegneria civile tali da costituire un cantiere.*

- L'Amministratore del Condominio (dove nominato) per i lavori edili o di ingegneria civile, tali da costituire un cantiere, eseguiti sulle parti comuni condominiali.
  - Tutte le persone fisiche proprietarie delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio (nel caso in cui non sia stato nominato un Amministratore) per i lavori edili o di ingegneria civile, tali da costituire un cantiere, eseguiti sulle parti comuni condominiali.
- IL Committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

È definito **Responsabile dei Lavori**, di seguito denominato "**RdL**", un soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

*Nel caso in cui il/i Committente/i non possa/no o voglia/no svolgere i compiti ad esso/i attribuiti può/possono incaricare un RdL che svolga tali compiti (non vi è alcun obbligo di incaricare un RdL ma è una scelta discrezionale del/i Committente/i).*

*RdL incaricato dovrà essere persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, in possesso delle capacità e conoscenze necessarie per svolgere al meglio i compiti del Committente.*

*L'incarico dovrà essere formalizzato con un documento scritto nel quale risulti:*

- chi è/sono il/i Committente/i e il RdL,
- il conferimento dell'incarico con specificato l'oggetto dell'incarico,
- la/le firma/e del/i Committente/i e la firma per accettazione del RdL.

*Con l'incarico di un RdL al/i Committente/i rimane solo la responsabilità di vigilare sui compiti ad esso assegnati.*

È definita **Impresa Affidataria** l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

*Abbiamo un'unica Impresa Affidataria quando il Committente appalta l'intera realizzazione dell'intera opera ad un'unica impresa, abbiamo più Imprese Affidatarie quando il Committente appalta la realizzazione di porzioni dell'opera a diverse imprese (Es. realizzazione parti strutturali appaltate all'Impresa Rossi, realizzazione delle finiture appaltate all'Impresa Bianchi, realizzazione degli impianti appaltati all'Impresa Verdi, ecc...).*

*Un'Impresa Affidataria può eseguire solo i compiti di controllo, verifica e coordinamento dei lavori che ha subappaltato a Imprese e Lavoratori Autonomi, ma può anche eseguire direttamente, tramite propri dipendenti, tutti o parte dei lavori che gli sono stati appaltati dal Committente, in quest'ultimo caso riveste il ruolo sia di Impresa Affidataria che di Impresa Esecutrice.*

È definita **Impresa Esecutrice** l'impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

*Sono le Imprese che lavorano in subappalto alle Imprese Affidatarie*

È definito **Lavoratore Autonomo** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

*Il Lavoratore Autonomo è il titolare di un'Impresa Individuale che non ha lavoratori dipendenti, tenendo presente che sono equiparati a lavoratori dipendenti i soci lavoratori di cooperativa o di società.*

È definito **Coordinatore per la Progettazione**, di seguito denominato "**CSP**", persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, incaricato, dal committente o dal RdL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08.

È definito **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**, di seguito denominato "**CSE**", persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, incaricato, dal committente o dal RdL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle Imprese Affidatarie ed Esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra Committente e Titolare dell'Impresa Affidataria e/o Esecutrice.


È definito **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, di seguito denominato "**PSC**", il documento redatto dal CSP o dal CSE dove sono descritte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuare tutte le eventuali fasi critiche del processo di costruzione con particolare riferimento alle interferenze tra le lavorazioni svolte dalle varie Imprese; sono quindi prescritte tutte le azioni e gli apprestamenti necessari a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il PSC è parte integrante del contratto di appalto.

È definito **Fascicolo Adatto alle Caratteristiche dell'Opera**, di seguito denominato "**Fascicolo dell'Opera**", il documento redatto dal CSP o dal CSE, che in previsione degli interventi di manutenzione che si renderanno necessari a mantenere in buono stato l'opera nel corso della sua vita d'uso, prevede le misure, gli apprestamenti di sicurezza e le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza dei futuri lavori di manutenzione.

È definito **Piano Operativo di Sicurezza**, di seguito denominato "**POS**", il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice nel quale vengono prese in esame tutte le lavorazioni eseguite nello specifico cantiere interessato, e individuate tutte le azioni e gli apprestamenti necessari a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

È definita **Uomini-Giorno**, l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.

È definita **Idoneità Tecnico-Professionale** delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



## OBBLIGHI DEL/I COMMITTENTE/I O DEL RdL

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese Esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il RdL, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il CSP. Il Committente o il RdL, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, può svolgere le funzioni di CSP.

La designazione del CSP non è obbligatoria quando i lavori, le opere da realizzare, non sono soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

*Nel conteggio delle Imprese Esecutrici bisogna considerare tutte le Imprese che eseguono lavorazioni dalla predisposizione e apertura del cantiere sino allo smantellamento e chiusura del cantiere, indipendentemente che vi siano pause tra una fase dei lavori e l'altra. I Lavoratori Autonomi non sono considerati Impresa e pertanto non rientrano nel conteggio.*

*Il CSP deve essere designato contestualmente al Progettista dell'opera (le due funzioni possono essere concentrate nello stesso soggetto) in quando assieme a questi deve collaborare per progettare la sicurezza nelle varie fasi di realizzazione dell'opera.*

*La designazione dovrà essere formalizzato con un documento scritto nel quale risulti:*

- chi è/sono il/i Committente/i o il RdL e il CSP,*
- la specifica che il CSP è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08,*
- il conferimento dell'incarico,*
- la/le firma/e del/i Committente/i o del RdL e la firma per accettazione del CSP.*

*Tra i compiti principali del CSP vi è la redazione del PSC e del Fascicolo dell'Opera.*

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più Imprese Esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il RdL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il CSE. Il Committente o il RdL, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08, può svolgere le funzioni di CSE.

*Nel conteggio delle Imprese Esecutrici bisogna considerare tutte le Imprese che eseguono lavorazioni dalla predisposizione e apertura del cantiere sino allo smantellamento e chiusura del cantiere, indipendentemente che vi siano pause tra una fase dei lavori e l'altra. I Lavoratori Autonomi non sono considerati Impresa e pertanto non rientrano nel conteggio.*

*Il CSE deve essere designato prima dell'affidamento dei lavori alle singole Imprese Esecutrici in quanto tra i suoi compiti principali vi è:*

- la verifica dell'idoneità dei POS di ogni singola Impresa assicurandone la coerenza con il PSC,*
- l'adeguamento del PSC e del Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,*
- la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.*

*La designazione dovrà essere formalizzato con un documento scritto nel quale risulti:*

- chi è/sono il/i Committente/i o il RdL e il CSE,*
- la specifica che il CSE è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08,*
- il conferimento dell'incarico,*
- la/le firma/e del/i Committente/i o del RdL e la firma per accettazione del CSE.*

*Il CSP ed il CSE possono essere la stessa persona.*

Il Committente o il RdL ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento il CSP ed il CSE.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola Impresa Esecutrice il Committente o il RdL non è obbligato a designare il CSP e il CSE. Se nel corso delle lavorazioni si rendesse necessario l'ingresso in cantiere di una seconda Impresa Esecutrice, il Committente o il RdL, prima dell'affidamento dei lavori a questa seconda Impresa Esecutrice, designa il CSE che dovrà svolgere anche le mansioni previste per il CSP.

Il committente o il RdL, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica l'idoneità Tecnico-Professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

#### **ALLEGATO XI D.Lgs. 81/08**

##### **ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

*Il committente o il RdL deve affidare l'esecuzione dei lavori ad Imprese e/o a Lavoratori Autonomi in possesso di capacità organizzative tecniche e professionali, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, che permettano di eseguire i lavori in sicurezza ed ad opera d'arte. Al momento la legislazione vigente (art. 90 del D.Lgs. 81/08) prevede una verifica formale dell'idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi*

*consistente nell'acquisizione, da parte del Committente o del RdL, di una serie di documenti che sono schematizzati nelle due seguenti tabelle.*

<b>Cantieri la cui entità presunta è <math>\geq</math> 200 uomini-giorno o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI</b>		
<b>Documentazione da acquisire e tenere a disposizione degli organi di vigilanza</b>	<b>Imprese</b>	<b>Lavoratori Autonomi</b>
a) Certificato di iscrizione CCIAA	SI	SI
b) DURC (documento unico di regolarità contributiva)	SI	SI
c) Dichiarazione del DL di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui art. 14 D.Lgs. 81/08	SI	NO
d) Documentazione attestante la conformità al D.Lgs.81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale	NO	SI
e) Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) in dotazione	NO	SI
f) Dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e CASSA EDILE (solo per esecutrici)	SI	NO
g) Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del Lavoratore Autonomo ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08	NO	SI
h) D.V.R. (documento valutazione dei rischi) di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08	SI	NO

<b>Cantieri la cui entità presunta è <math>\leq</math> 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI</b>		
<b>Documentazione da acquisire e tenere a disposizione degli organi di vigilanza</b>	<b>Imprese</b>	<b>Lavoratori Autonomi</b>
a) Certificato di iscrizione CCIAA	SI	SI
b) DURC (documento unico di regolarità contributiva)	SI	SI
c) Autocertificazione del DL in ordine al possesso dei requisiti di cui all'Allegato XVII D.Lgs. 81/08	SI	SI
d) Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori (solo imprese esecutrici)	SI	NO

Il committente o il RdL, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competenti la **Notifica Preliminare** elaborata conformemente all'Allegato XII del D.Lgs. 81/08, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08, cioè cantieri in cui è necessario designare il CSP;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, cioè cantieri in cui inizialmente si prevedeva che operasse un'unica Impresa ma che poi a seguito dell'ingresso in cantiere di una seconda Impresa si è reso necessario designare il CSE;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

*Per i lavori e le opere realizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna la Notifica Preliminare deve essere eseguita solo tramite il Sistema Informatico Regionale SICO collegandosi alla pagina web [www.progettosico.it](http://www.progettosico.it), che previa registrazione, guiderà il Committente o il RdL alla completa e corretta compilazione della Notifica Preliminare. Al termine della compilazione della Notifica Preliminare il sistema SICO rilascerà al Committente o al RdL ricevuta di avvenuta notifica ed invierà automaticamente, tramite PEC, la Notifica Preliminare agli Enti destinatari (Azienda Unità Sanitaria Locale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Comune, territorialmente competenti).*

*La Notifica Preliminare deve essere trasmessa prima dell'effettuazione di qualsiasi lavoro in cantiere.*

*La Notifica Preliminare dovrà essere aggiornata ogni qualvolta si verificheranno delle variazioni dei dati riportati nella stessa, come ad esempio, ingresso in cantiere di nuove Imprese o Lavoratori Autonomi, sostituzioni del RdL o del CSE, variazioni della durata o importo delle lavorazioni, sospensioni di lunga durata e successiva ripresa delle attività lavorative, ecc..*

*Gli aggiornamenti della Notifica Preliminare dovranno essere eseguiti sempre e solo tramite il Sistema Informatico Regionale SICO.*

## IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.Lgs. 81/08

La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.Lgs. 81/08, è punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni sia di carattere penale che amministrativo. Destinatari del sistema sanzionatorio sono: Committenti, RdL, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Medici Competenti, Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori.

Le sanzioni penali contenute nel D.Lgs. 81/08 hanno carattere contravvenzionale e quindi le pene previste per questo tipo di reati sono l'arresto (pena detentiva) e/o l'ammenda (pena pecuniaria). Più specificamente, in funzione della gravità delle inosservanze, abbiamo violazioni punite con il solo arresto, altre con l'arresto o l'ammenda, altre ancora con la sola ammenda.

Il D.Lgs 81/08 prevede a carico del Committente o del RdL solo violazioni del tipo punite con l'arresto o l'ammenda.

Le violazioni, rilevate dall'Organo di Vigilanza, punite con l'arresto o l'ammenda, vengono comunicate alla Procura della Repubblica competente che aprirà un procedimento giudiziario a carico del/i contravventore/i. Questo procedimento giudiziario viene tenuto sospeso dall'Autorità Giudiziaria in attesa dell'applicazione, da parte dell'Organo di Vigilanza, di quanto previsto dal D.Lgs. 758/94.

Il D.Lgs. 758/94 prevede che:

1. l'Organo di Vigilanza elevi a carico del/i contravventore/i un Verbale di Prescrizione contenente le indicazioni delle misure necessarie a rimuovere il/i reato/i, cioè a rimuovere le violazioni,
2. l'Organo di Vigilanza, una volta accertato che il/i contravventore/i ha ottemperato al Verbale di Prescrizione e che quindi sono state rimosse le violazioni nei tempi previsti, ammette il/i contravventore/i al pagamento di una sanzione pecuniaria in sede amministrativa,
3. se il/i contravventore/i effettua/no il pagamento della sanzione pecuniaria nei tempi dovuti il/i reato/i si RITIENE/RITENGONO ESTINTO/I.

Pertanto al termine dell'applicazione del procedimento previsto dal D.Lgs. 758/94 l'Organo di Vigilanza dovrà comunicare alla Procura della Repubblica che:

- Il/i contravventore/i ha/hanno ottemperato al Verbale di Prescrizione ed ha/hanno pagato la sanzione pecuniaria (in questo caso la Procura della Repubblica, dato che il reato è estinto, archiverà il procedimento giudiziario a carico del/i contravventore/i);

oppure

- Il/i contravventore/i non ha/hanno ottemperato al Verbale di Prescrizione oppure, dopo aver ottemperato al Verbale di Prescrizione, non ha/hanno pagato la sanzione pecuniaria (in questo caso la Procura della Repubblica, dato che il reato non è estinto, darà corso al procedimento giudiziario a carico del/i contravventore/i).

È da rilevare, inoltre, che se le violazioni degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.Lgs. 81/08 hanno un nesso causale con l'accadimento di un infortunio comportante lesioni gravi o addirittura mortali per lavoratori, il/i contravventore/i dovrà/dovranno rispondere di "Lesioni Personali Colpose" (ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale), oppure di "Omicidio Colposo" (ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale), con conseguente apertura di un procedimento giudiziario da parte delle Procura della Repubblica.

## Sospensione del Titolo Abilitativo

Dal punto di vista amministrativo abbiamo che l'efficacia del Titolo Abilitativo alla realizzazione dei lavori è sospeso dall'Amministrazione Concedente (Comune), a seguito di comunicazione dell'Organo di Vigilanza, in almeno uno dei seguenti casi:



- a) in assenza della certificazione della regolarità contributiva (DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi),
- b) in assenza del PSC o del Fascicolo dell'Opera,
- c) in assenza di Notifica Preliminare.

Il Responsabile Controllo e Vigilanza  
Edilizia Tradizionale del Servizio  
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
P.I. Ademaro Pasqui

Il Direttore del Servizio  
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
Dr. Francesco Magnani